

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 262/CGF– RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco; Avv. Alessandro Luciano, Dott. Lucio Molinari, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIA’ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013, ha inflitto nei confronti della società Santhia’ Calcio la sanzione della ammenda di €1.500,00 con la seguente motivazione: *“per avere propri tesserati, al termine della gara, colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale danneggiandola mentre la terna arbitrale si trovava all’interno. Alcuni di questi si dirigevano verso lo spogliatoio della società ospitata per proseguire nelle proteste. Si rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica”*.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Santhia’ Calcio, deducendo: a) la eccessiva gravosità della sanzione in rapporto alla ritenuta sostanziale tenuità dell’episodio richiamato nel provvedimento impugnato; b) l’assenza di precedenti a carico della medesima società; c) l’efficace adozione da parte sua nel caso concreto di misure idonee al miglior controllo della situazione in un contesto di rilevante animosità alimentatosi al termine della gara, animosità generata, sempre a dire della ricorrente, dalla discutibile conduzione dell’incontro da parte del Direttore di gara.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara, ed in particolare nel rapporto del Commissario di campo, che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l’ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhia’ Calcio di Santhia’ (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 INFLITTA AL SIG. KOETTING GIOVANNI SEGUITO

GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013, ha inflitto nei confronti del Sig. Koetting Giovanni, allenatore della società Santhià Calcio, la sanzione della squalifica fino al 30.9.2013 *“per avere, al termine della gara, spinto con forza il Direttore di gara all’interno dello spogliatoio arbitrato schiacciandolo tra la porta di ingresso ed il muro. Successivamente rivolgeva frasi irrispettose all’indirizzo dei componenti la Terna arbitrato mentre questi si trovavano all’interno dello spogliatoio”*.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Santhià Calcio deducendo una ricostruzione dell’episodio verificatosi al termine della gara diversa da quella descritta nel rapporto del Direttore di gara che ha in concreto determinato la squalifica del proprio allenatore, Sig. Koetting, stabilita con il provvedimento impugnato. La reclamante afferma infatti che: a) il Koetting, nell’accompagnare l’arbitro verso lo spogliatoio al termine della gara, resosi conto del clima di tensione che era scaturito, a dire della reclamante, dalla discutibile conduzione dell’incontro da parte dello stesso arbitro, avrebbe sostanzialmente costretto quest’ultimo a rinchiudersi nello spogliatoio al solo fine di preservarne l’incolumità, impedendogli in tal modo di interloquire con *“il pubblico ed i calciatori”*; b) il Koetting si sarebbe quindi unito al coro delle proteste contro l’operato del Direttore di gara espresse dalle persone presenti nella zona spogliatoi con le modalità descritte nel rapporto del Commissario di campo; c) il Koetting, nel costringere l’arbitro all’interno dello spogliatoio, non avrebbe mai potuto schiacciare il medesimo arbitro tra la porta del medesimo locale ed il muro dal momento che tale dinamica risulterebbe esclusa dal movimento di apertura verso l’esterno della porta dello spogliatoio.

Sulla scorta di tali argomentazioni la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e rapporto del Commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S. Del resto, lo stesso atto di reclamo, come pure le affermazioni rese dal Koetting in sede di audizione personale dinanzi a codesta Corte di Giustizia, hanno sostanzialmente confermato sia l’azione del Koetting volta a costringere il direttore di gara all’interno dello spogliatoio arbitrato contro la sua volontà sia l’atteggiamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara tenuto al termine della gara (pag. 4 dell’atto di reclamo).

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la squalifica applicata sia rispettosa del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione tenuto conto che i fatti contestati integrano non solo l’ipotesi della condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara ma anche l’ipotesi della condotta violenta nei confronti dei medesimi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhià Calcio di Santhià (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZERI FEDERICO SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013, ha inflitto nei confronti del Sig. Lazzeri Federico, calciatore della società Santhià Calcio, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive con la seguente motivazione *“espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentava di aggredire il Direttore di gara, senza tuttavia riuscirci per il tempestivo intervento dei propri*

compagni di squadra e dei magazzinieri della società. Nella circostanza rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo dell'Ufficiale di gara”.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Santhià deducendo una diversa ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla squalifica del calciatore stabilita con il provvedimento impugnato, riconducendo il contegno del Lazzeri in termini di sostanziale tenuità.

Sulla scorta di tali argomentazioni la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro e rapporto del Commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal calciatore Lazzeri.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Santhià Calcio di Santhià (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DAL S.S.D. CITTA' DI POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POLICHETTI CARMINE SEGUITO GARA POTENZA/BISCEGLIE DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

Con atto del 6.4.2013 la società Città di Potenza s.s.a.r.l.d., preannunciava l'intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate al calciatore Polichetti Carmine per comportamento antiregolamentare tenuto nel corso della gara del 3.4.2013 disputata contro il Bisceglie. Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

L'ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia, quindi, provvedeva all'invio dei documenti il successivo 9.4.2013 con trasmissione fax, ricevuta in pari data dalla società reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

La società potentina a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Città di Potenza di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DALL'U.S. SAMBENEDETTESI 2009 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. CATELLO CIMMINO;**
- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO S.G.S., E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 3983/302PF11-12/GR/MG DELL'8.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013)

La Procura Federale, su segnalazione del Comitato Regionale Marche della L.N.D., nonché della Società A.S.D. Pro Calcio Ascoli (che adombrava l'aggiramento della normativa economica in tema di premio di preparazione), svolgeva delle indagini in ordine al trasferimento di alcuni giovani calciatori (Paolo Paoluzzi, Davide Agostini) che già tesserati della Società Pro Calcio Aacoli venivano

tesserati dalla Società dilettantistica Montepandone prima ed alla Società Sambenedettese subito dopo.

In particolare, l'indagine si sviluppava anche nell'interrogatorio, tra gli altri, dei responsabili delle squadre interessate, dei calciatori sopra citati (accompagnati dai rispettivi esercenti la potestà) nonché di altri soggetti comunque a conoscenza dei fatti denunciati.

Veniva così appurato un iniziale contatto tra la Sambenedettese e la Pro Calcio Ascoli per il trasferimento dei calciatori sopracitati, poi non andato a buon fine per alcune divergenze economiche.

Il rappresentante della Procura nel proprio rapporto evidenziava che – a detta dei calciatori – una volta decaduto il vincolo con la Pro Calcio Ascoli, i medesimi si sarebbero spontaneamente presentati alla Montepandone per ragioni personali di amicizia con altri giovani tesserati di detta Società.

Al riguardo sottolineava però che i due nemmeno ricordavano i nominativi dei presunti amici e che subito dopo l'avvenuto tesseramento con la Società Montepandone – previo interessamento del Sig. Cimmino dirigente della Sambenedettese – venivano temporaneamente trasferiti alla Sambenedettese stessa.

Accertato il contesto così emergente sulle modalità dell'avvenuto trasferimento, la Procura deferiva i responsabili della Soc. Montepandone – Emidio Mistretta e Sergio Loggi- quelli della Soc. Sambenedettese - Catello Cimmino - ed i giocatori Paoluzzi ed Agostini, ai sensi dell'art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all'art 96 N.O.I.F. e 33 REG SGS per aver posto in essere atti diretti ad eludere e comunque limitare il dovuto premio di preparazione spettante alla Soc. Pro Calcio Ascoli e consequenzialmente le Soc. Montepandone e Sambenedettese, rispettivamente la prima per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva la seconda per sola responsabilità oggettiva

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 80 del 4.4.2013), dopo aver accolto la richiesta di patteggiamento dei giocatori –sanzionati con 3 giornate di squalifica- riteneva fondato il deferimento così applicando le rispettive sanzioni di cui al dispositivo della decisione stessa .

Secondo la Commissione Disciplinare era evidente la triangolazione che aveva portato i calciatori ad approdare alla Sambenedettese previo brevissimo passaggio alla Montepandone così aggirandosi la normativa che avrebbe comportato la corresponsione del premio di preparazione a favore delle Pro Calcio Ascoli.

Ciò era provato appunto sia dalla tempistica del trasferimento, sia dalla inveritiera giustificazione dei giocatori in ordine alle motivazioni del tesseramento presso la Montepandone dato che era impensabile che gli interessati nemmeno ricordassero i nomi degli amici che li avevano indotti a tesserarsi per la detta Società.

Avverso la detta decisione hanno proposto ricorso il Cimmino e la Soc. Sambenedettese, contestando la ricostruzione operata prima dalla Procura Federale poi dalla Commissione Disciplinare, dando una ricostruzione degli accadimenti peculiare.

Al riguardo, dopo aver rilevato che le sanzioni inflitte erano addirittura superiori alle richieste della Procura, specificavano che sarebbe mancata ogni prova sugli accadimenti e che la decisione era apodittica e tautologica; anche alla luce della relazione del rappresentante della Procura che aveva espresso seri dubbi sugli elementi costituenti la denuncia.

Con i motivi veniva altresì evidenziato che al termine della stagione i giocatori erano rientrati alla società di provenienza e che in ogni caso, stante la modifica dell'art 96, comma 2, N.O.I.F. ad opera del Com. Uff. n. 118/A in data 25.5.2010, comunque non poteva aggirarsi l'obbligo del pagamento del premio di preparazione che era dovuto in ogni caso.

In via subordinata veniva comunque richiesta la riduzione della sanzione a carico del Cimmino e della Società applicate addirittura in maniera superiore rispetto alle richieste della Procura stessa.

Osserva questa Corte come l'impugnazione sia infondata con riferimento ai principi affermati dal Giudice di primo grado e debba essere riformata limitatamente alla misura delle sanzioni irrogate.

Risulta pacifico dagli atti che il Cimmino ebbe a prendere contatti con i rappresentanti della Pro Calcio Ascoli per il trasferimento dei calciatori Agostini e Paoluzzi, così come è altrettanto pacifico che detto trasferimento alla Sambenedettese in realtà avvenne solo dopo che i giocatori furono tesserati con la Soc. MONTEPRANDONE per un brevissimo periodo in quanto erano sfumati i contatti diretti tra Sambenedettese e Pro Calcio Ascoli proprio per una questione economica..

I calciatori poi hanno fornito una ricostruzione delle circostanze che li portarono a tesserarsi con detta ultima società non riscontrata in quanto, così come giustamente sottolineato dal Giudice di primo grado, nemmeno furono in grado di indicare il nominativo degli amici che li avevano convinti in tal senso e che essi avrebbero voluto seguire.

La ragione posta a sostanziale fondamento dell'impugnazione –modifica dell'Art. 96 comma 2– non trova riscontro in quanto dagli atti risulta che nulla è stato versato a titolo di premio di preparazione alla Soc. Pro Calcio Ascoli né nell'impugnazione viene data prova che la invocata modifica regolamentare sia stata nel concreto soddisfatta a mezzo del versamento del premio di preparazione che avrebbe dovuto essere effettuato in primis proprio dalla Montepandone.

Incidentalmente si deve osservare a questo proposito che detto premio è calcolato in relazione alla categoria di appartenenza delle società interessate e nello specifico la Sambenedettese sembra essere società di rango superiore rispetto alla Montepandone per cui la detrazione comunque non opererebbe.

Fermo quanto sopra l'impugnazione appare fondata nella parte in cui si contesta il capo della decisione relativamente alla sanzione irrogata in quanto la Commissione non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle richieste della Procura, richieste, che nel contesto della categoria di appartenenza della società e dei dirigenti, sembravano assolutamente congrue sia in punto di inibizione sia in punto di ammenda.

Al riguardo si ritiene quindi in accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati sul punto rideterminare le sanzioni secondo le originarie richieste della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ridetermina le sanzioni infliggendo l'inibizione per mesi 6 e ammenda di €500,00 al signor Catello Cimmino e ammenda di € 1.000,00 alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

per mesi 6 e ammenda di € 500,00 al signor Catello Cimmino e ammenda di € 1.000,00 alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DAL S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEPRE ENZO SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/PUTEOLANA INTERNAPOLI DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013)

Al 43° del secondo tempo della gara CTL Campania/Puteolana Internapoli, disputata in data 21.4.2013, l'arbitro procedeva all'espulsione del calciatore n. 17, Lepre Enzo, della società Puteolana Internapoli perché protestava veementemente nei suoi confronti e lo spintonava, mettendogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa due metri.

Nel contempo il giocatore protestava in maniera maleducata ripetendo per due volte una parolaccia.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013), squalificava per 8 gare il calciatore.

In data 24.4.2013 venivano chiesti gli atti della gara, da parte della società Puteolana, che preannunciava altresì il reclamo.

Seguivano i motivi di impugnazione in data 29.4.2013 in cui veniva evidenziata la sproporzione della sanzione a fronte di un comportamento assolutamente non connotato da alcuna gravità dimostrata dal fatto che non vi era stata nessuna conseguenza fisica e che andava ricondotta ad un comportamento scorretto e antisportivo.

Veniva sottolineato che si era trattato di un gesto istintivo dato dalla concitazione e dalla foga del momento connotato da un particolare momento agonistico, si era a fine gara, e che il calciatore aveva accettato immediatamente la decisione dell'arbitro lasciando subito senza alcuna protesta il terreno di gioco.

Nell'impugnazione venivano richiamati precedenti specifici di questa Corte in cui, a fronte di fattispecie assolutamente simili, anzi più gravi, era stata disposta una riduzione della sanzione.

Si rimarcava al riguardo che gli episodi analizzati in precedenza erano più pericolosi e deprecabili di quello dedotto.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il calciatore e l'arbitro, contatto che ha altresì comportato un indietreggiamento dell'arbitro di ben due metri.

Non può non rilevarsi quindi che trattasi di una fattispecie in cui non si è trattato di uno sviluppo dato dalla concitazione del momento, ma di una azione particolarmente penetrante atta comunque potenzialmente a porre in pericolo il direttore di gara.

Né, al riguardo, data l'azione del calciatore che presenta caratteri assolutamente peculiari, rispetto ai precedenti richiamati nell'impugnazione (che prendevano le mosse da accadimenti affatto diversi), può essere considerata la invocata sussistenza di ragioni che giustifichino l'inquadramento della fattispecie come integrante quella tenuità e comunque modesta entità che possa essere valutata come circostanza attenuante.

Appare, quindi, che la decisione del Giudice Sportivo sia corretta, in presenza di un comportamento gravemente riprovevole qual è quello di mettere le mani addosso all'arbitro con tale forza da farlo indietreggiare di ben due metri e questo a prescindere dalle frasi volgari rivoltegli.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. Puteolana 1902 di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 27 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete